



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta
Dipartimento sovrintendenza agli studi
AOS TA

Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana
Direzione istruzione e formazione tedesca
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione statali e paritarie
LORO SEDI

p. c. Capo di Gabinetto del Sig. Ministro
SEDE

Capo del Dipartimento
per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
SEDE

OGGETTO: Ordinanza ministeriale 7 agosto 2026, n. 163: "Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado"

Si trasmette l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 163, relativa agli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, registrata dagli organi di controllo, che, ai sensi dell'art.6, co. 1, del provvedimento, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero che avviene oggi 11 settembre 2026.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *“Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

Il citato articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, prevede che: *«Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo».*

Si fornisce di seguito una sintesi delle disposizioni previste dal provvedimento corredata da indicazioni operative.

Articolo 1. Disposizioni per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado

Comma 1

~~Al fine~~ di favorire il successo formativo e il riorientamento, e fatta salva la necessità di subordinare al superamento delle relative prove di verifica l'iscrizione ai percorsi di liceo musicale e coreutico:

“a) gli studenti iscritti al primo e al secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella classe corrispondente a quella di attuale frequenza di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Il termine di cui alla suddetta disposizione è da considerarsi perentorio.

“b) Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di ~~scrutinio finale~~ del primo anno di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere di essere inseriti nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione”.

Tale previsione, relativa agli studenti del primo anno, risulta applicabile nel periodo successivo agli scrutini finali di ammissione alla seconda classe, ai fini dell'inserimento nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.

“c) Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere l'inserimento in una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

La citata disposizione, relativa agli studenti del secondo anno, risulta applicabile nel periodo successivo agli scrutini finali, in caso di non ammissione alla terza classe, ai fini dell'inserimento nella seconda classe di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione sono presentate dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza dandone conoscenza all'Istituzione scolastica frequentata.

In caso di accoglimento delle richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto della stessa.

Comma 2

“L’inserimento nelle classi degli studenti di cui al comma 1, lettere a), b), e c), avviene previo colloquio orientativo presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste nel percorso, indirizzo, articolazione, opzione di provenienza. Al fine di garantire l’efficacia di tale inserimento nel percorso formativo di destinazione, le istituzioni scolastiche riceventi adottano interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto.”

Si segnala l’opportunità che il predetto colloquio, di natura puramente orientativa e scevro di finalità valutative, avvenga alla presenza del Consiglio della classe cui lo studente intende iscriversi al fine di offrire al corpo docente utili elementi informativi in relazione alle diverse discipline che caratterizzano il nuovo percorso formativo e consentire una migliore organizzazione delle conseguenti attività che l’Istituzione scolastica porrà in essere per il proficuo inserimento dello studente.

Articolo 2. Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

Comma 1

Sostengono gli esami integrativi:

“~~a) gli studenti ammessi alla classe~~ successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili ipotesi: studente/ssa della classe seconda di un percorso liceale, ammesso/a alla classe terza, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe terza di un altro percorso liceale; studente/ssa della classe terza di un istituto tecnico ammesso/a alla classe quarta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quarta di un istituto professionale; studente/ssa della classe quarta di un istituto professionale, ammesso/a alla classe quinta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quinta di un percorso liceale.

“b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella frequentata con esito negativo, di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.”

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili ipotesi: studente/ssa della classe terza di un percorso liceale non ammesso/a alla classe quarta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe terza di un altro percorso liceale; studente/ssa della classe quarta di un istituto tecnico non ammesso/a alla classe quinta, può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quarta di un istituto professionale; studente/ssa della classe quinta di un istituto professionale non ammesso/a all’esame di maturità (o che non ha superato lo stesso), può sostenere gli esami integrativi per passare alla classe quinta di un percorso liceale.

Comma 2

“Gli esami integrativi sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti

di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio a una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione od opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.”

Comma 3

“Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico/coordinatore didattico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero non inferiore a tre, che rappresentano comunque tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.”

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, sono presentate dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza - dandone conoscenza all’istituzione scolastica frequentata – in tempo utile per lo svolgimento degli esami integrativi, che, ai sensi dell’art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, si svolgono *“in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni”*.

~~In caso di superamento dei predetti esami integrativi, il dirigente scolastico dell’istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d’atto del trasferimento di iscrizione.~~

Articolo 3. Percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e percorsi quadriennali sperimentali

Comma 1

Il passaggio da un percorso quadriennale della filiera formativa tecnologico-professionale, ovvero da un percorso quadriennale sperimentale, di seguito denominati percorsi quadriennali, a un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e viceversa è disciplinato come di seguito indicato.

Comma 2

Nell’ambito del primobiennio, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio: a) il passaggio da una classe di un percorso quadriennale alla corrispondente classe di altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 1 dell’o.m. 163/2026;

b) il passaggio da una classe di un percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado alla classe corrispondente di un altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quadriennale; tale passaggio avviene previa valutazione positiva del consiglio di classe dell’istituzione scolastica ricevente, tenuto conto della programmazione didattica e della correlazione tra il percorso quinquennale di provenienza e quello quadriennale, dopo l’espletamento del colloquio orientativo di cui all’art. 1, co. 2, del provvedimento.

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione sono presentate dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza dandone conoscenza all'Istituzione scolastica frequentata. In caso di accoglimento della richiesta di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto della stessa.

Comma 3

Per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno o non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno:

a) il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso (indirizzo, articolazione, opzione) quinquennale di scuola secondaria di secondo grado avviene a seguito di superamento degli esami integrativi di cui all'articolo 2, ferme restando le decisioni dell'istituzione scolastica di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza dello studente. A tal fine, la commissione d'esame terrà conto delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, della verifica dell'acquisizione dei contenuti e del raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento previsti dal quadro ordinamentale della classe del percorso quinquennale richiesto.

b) Non è consentito il passaggio dai percorsi quinquennali di scuola secondaria di secondo grado ai percorsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

~~A tal proposito si precisa che, ferma restando, sia per i percorsi quadriennali che per i percorsi quinquennali, la finalità generale di raggiungimento degli obiettivi finali di apprendimento di ciascun indirizzo di studi previsti dagli ordinamenti, la progettazione necessaria per l'attivazione dei percorsi quadriennali, che prevede la elaborazione di un curriculum verticale fin dal primo anno, con specifici adattamenti e con forti misure di personalizzazione, rende non adeguatamente verificabile la comparazione tra gli obiettivi intermedi per ciascun anno di corso.~~

4. Il passaggio da un percorso quadriennale ad altro percorso quadriennale avviene, nel primo biennio, secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b); nel secondo biennio, secondo le modalità di cui all'articolo 2."

Le suddette richieste di passaggio ad altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione, sono presentate dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, al dirigente scolastico della scuola prescelta per la successiva frequenza - dandone conoscenza all'istituzione scolastica frequentata - in tempo utile per lo svolgimento degli esami integrativi, che, ai sensi dell'art. 1, co. 7, del d.lgs. 226/2005, si svolgono *"in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni"*.

In caso di superamento dei predetti esami integrativi, il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto del trasferimento di iscrizione.

Articolo 4. Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero, e istruzione degli adulti **Comma 1**

"Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e intendono iscriversi a un percorso di scuola

secondariadisecondograde,sifariferimentoalledisposizionidi cui all'articolo 45, comma 2, del decretodelPresidentedellaRepubblica31agosto1999,n. 394, qualora gli stessi siano soggetti all'obbligo di istruzione.”

La disposizioneprecisacheaglistudentiprovenientidaunascuola straniera all'estero o una scuolastranieradelsecondocicloinItaliariconosciutadall'ordinamento estero, in obbligo scolastico,chesiiscrivanoaunaclasse dellascuolasecondaria di secondo grado italiana, si applical'art.45,co.2,delcitatod.P.R.394/1999.Pertalistenti, saranno progettati specifici interventididatticiintegratividarealizzarsinelcorsodell'annoscolastico.

“Seisuddettistudentinonsonosoggettiall'obbligo di istruzione e intendono iscriversi a un percorsodiscuolasecondariadisecondograde,sostengonogli esami integrativi sulle discipline o partididisciplinenoncoincidenticonquelledelpercorsodiprovenienza.”

A talistentisipplicanopertantoledisposizionirelativeagli esami integrativi di cui all'o.m. 163/2026.

Comma2

“Lapresenteordinanzanonsi applicaaipercorsidisecondolivello del sistema di istruzione degli adulti, in considerazione della peculiarità di talipercorsi.”

A tal proposito,siricordacheipercorsidisecondolivello si articolano in periodi didattici, e chel'ammissioneaunodeiperiodididatticivienedeliberata,grazie all'elaborazione di specifico Pattoformativoindividualizzato(PFI)dallaCommissioneprevista dall'articolo 5, comma 2, del dPR 263/2012.

Fermarestandolaprevisionedicui all'art.1,co.7,deld.lgs.226/2005, ai sensi del quale “*L'esame integrativosisvolgeinun'unica sessioneda concludersiprimadell'iniziodelle lezioni*”, in via transitoria, per ilcorrenteannoscolastico-inconsiderazione dell'imminenteinizio delle lezioni - gli esami integrativi potranno svolgersi sino al 30 settembre 2026.

ILCAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo



PLMCML61L43A509Y
/7430010027725005
.ZGER2YUZ5JSWDT8BL5OJWBLGLKO=
PROGETTO CNS ARUBAPEC/UNICAL
11.09.2026 13:21:13 GMT+02:00